



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

C.A.P. 17021 - Tel. 0182/6021 - Fax. 0182/471838

e-mail commercio@comune.alassio.sv.it

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO

Servizio Commercio - Polizia Amministrativa - Suolo Pubblico - Artigianato

ORD. N.191

Oggetto: Determinazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

IL SINDACO

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 02 del 12/01/1994 e n. 144 del 04/10/1994, con le quali sono stati approvati gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione ed aboliti i turni di chiusura infrasettimanali e l'ordinanza n. 259 del 17/08/2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09/08/2001, recante: "Indirizzi in materia di orari delle attività produttive - approvazione";

VISTO l'accordo sottoscritto in data 09.02.2007 in sede di concertazione degli orari di cui in oggetto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 115 della L.R. n. 1 del 02/01/2007 (Testo Unico Commercio) con il quale le parti intervenute hanno concordato sull'opportunità di adottare provvedimenti temporanei (fino al 10 aprile c.a.) confermativi degli orari previgenti, nelle more della conclusione della concertazione;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 60 del 10/02/2007 recante la disciplina temporanea degli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 11/04/2007 in sede di concertazione orari con il quale è stato stabilito: "Le parti intervenute concordano nel confermare gli indirizzi già formalizzati nelle ordinanze temporanee emesse a seguito dell'accordo stipulato in data 9 febbraio c.a., fatte salve diverse determinazioni scaturenti dai tavoli di concertazione in corso a livello provinciale";

RITENUTO opportuno confermare la disciplina degli orari già prevista con la citata ordinanza n. 60 del 10/02/2007 al fine di corrispondere alle esigenze dell'economia turistica locale, in particolare consentendo la massima libertà agli esercenti nella determinazione degli orari;

VISTI gli art. 116 e 120 della L.R. 02/01/2007, n. 1 (T.U.C.);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

I pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti) , di cui all'art. 52 L.R. 02/01/2007, n. 1 (.T.U.C.) , sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

Fasce di apertura:

- la fascia di apertura massima è di 24 (ventiquattro) ore;
- la fascia di apertura minima è di 5 (cinque) ore;

Scelta dell'orario:

- All'interno della fascia oraria massima, l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di esercizio giornaliero, garantendo comunque l'apertura minima.
- Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto e l'eventuale giornata di riposo settimanale, mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile e leggibile o altri mezzi idonei di informazione.
- E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto, nonché di effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di due ore consecutive. In ogni caso devono essere rispettate le fasce orarie minime e massime di cui sopra.
- E' facoltativo osservare un giorno di chiusura infrasettimanale, in tale eventualità la chiusura dovrà essere resa nota al pubblico con le modalità suddette.

Sanzioni:

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 144 della L.R. n.1 del 02/01/2007 (Testo Unico Commercio).

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Alassio, 12.04.07

IL SINDACO

Dott. Arch. Marco Melgrati

BE/ss

Orari/Ord.orari somministrazione '07